

# ALIQUOTE IMU 2024

Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 22.12.2023

PRIMA RATA O RATA UNICA: 17 GIUGNO 2024

SECONDA RATA: 16 DICEMBRE 2024

<u>Tipologia di immobile</u>	<u>Aliquote IMU 2024</u>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>Esente</b> ai sensi art.1 comma 741 della Legge n.160/2019.  Esclusi dall'esenzione immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9
<b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>5 per mille</b> con detrazione di € 200,00 ai sensi art.1 comma 748 e 749 della Legge n.160/2019.
<b>Immobili appartenenti alla categoria D/2</b> (alberghi e pensioni)	<b>8,4 per mille</b> ai sensi art.1 comma 741 della Legge n.160/2019.
<b>Immobili appartenenti alla categoria C/1:</b>  – l'immobile è affittato per almeno 8 mesi all'anno; copia del contratto di locazione dovrà essere presentata all'ufficio tributi; – l'attività è svolta direttamente dal proprietario e/o familiari per almeno 8 mesi all'anno;  – immobile non locato	<b>8,4 per mille</b>  <b>8,4 per mille</b>  <b>10 per mille</b>
<b>Abitazione posseduta da anziani o disabili</b> che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>Esente</b>
<b>Unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato</b> che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. <i>(la riduzione non si applica alle pertinenze)</i>	<b>9,4 per mille</b> Riduzione base imponibile del 50% ai sensi dell'art.1 comma 48 della L.178/2020
<b>Altri fabbricati (comprese le aree fabbricabili)</b>	<b>9,4 per mille</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>9,4 per mille</b>